



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE I

Il Giudice dott. Silvia Bianchi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 9105/2019 R.G. promossa

da

, con il patrocinio dell'avv.  
MARZOCCHI CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del difensore  
avv. MARZOCCHI CLAUDIO, giusta procura allegata alla opposizione di terzo;  
ATTORE

contro

con il patrocinio dell'avv. TICOZZI UGO,  
elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 180 30172 VENEZIA MESTRE presso il  
difensore avv. TICOZZI UGO, giusta procura allegata alla comparso di costituzione;  
CONVENUTA

Oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare.

CONCLUSIONI: Il Procuratore di parte attrice ha concluso: come da verbale d'udienza  
del 17.6.2020.

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: come da verbale d'udienza del 17.6.2020.

Motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 11.2.2019, la sig.ra \_\_\_\_\_ proponeva opposizione  
di terzo ex art. 619 cpc avverso la procedura esecutiva promossa da \_\_\_\_\_ srl nei  
confronti dell'associazione \_\_\_\_\_ sulla scorta di un decreto ingiuntivo,  
immediatamente esecutivo e non opposto dal debitore, emesso dal Tribunale di Venezia e



avente ad oggetto un credito pecuniario per canoni di locazione non pagati.

Lamentava, innanzitutto, l'opponente la nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto.

Eccepiva, altresì, l'illegittimità della procedura esecutiva instaurata per avere la stessa colpito beni di sua esclusiva proprietà e comunque estranei al patrimonio del debitore.

Invocando un pregiudizio imminente e irreparabile, l'opponente avanzava inoltre richiesta di sospensione della suddetta procedura.

Il Giudice dell'esecuzione, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, rigettava l'istanza di sospensione e concedeva termine di sessanta giorni per l'introduzione della causa di merito.

Nell'introdurre la fase di merito del giudizio, la sig.ra                      riproponeva, in primo luogo, le eccezioni di nullità della notifica del titolo esecutivo e del precetto.

Chiedeva, inoltre, di accertare la tempestività dell'opposizione promossa, di dichiarare l'impignorabilità dei beni staggiti previo accertamento in capo a sé della proprietà degli stessi, di accertare e dichiarare che il valore di detti beni ammontava ad euro 50.000 e non ad euro 8.400 come stimato in sede esecutiva, di condannare il creditore procedente al risarcimento di tutti i danni da lei stessa patiti in conseguenza dell'illegittimità del pignoramento subito.

Con comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2019, si costituiva in giudizio la società                      srl, la quale contestava quanto dedotto ed eccepito da controparte.

Lamentava, innanzitutto, il convenuto l'inammissibilità delle eccezioni di nullità *ex adverso* formulate.

Eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto proposta dopo che era stata disposta la vendita dei beni pignorati.

Rilevava l'assenza di prova in ordine all'asserita titolarità in capo all'opponente del compendio mobiliare pignorato.

Contestava la possibilità per la sig.ra                      di sindacare la stima dei beni effettuata in sede esecutiva.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in



diritto, con rifusione delle spese di lite e, altresì, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 cpc.

Ritiene l'odierno giudicante che l'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dalla sig.ra            sia infondata e, come tale, non meritevole di accoglimento.

Si rileva, preliminarmente, l'inammissibilità delle eccezioni di nullità formulate dall'attore.

Come già correttamente stabilito dal giudice dell'esecuzione in sede di rigetto dell'istanza di sospensione, l'opposizione di terzo non può essere utilizzata per censurare vizi del procedimento.

In particolare, va qui ribadita l'impossibilità per la sig.ra            di sollevare eccezioni, quali quelle effettivamente sollevate e già menzionate, che integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi e che, come tali, sono proponibili solo dal debitore esecutato (si veda Cass. civ. n. 8397/2009, secondo cui "nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinato dagli artt. 619 e ss. c.p.c., il terzo opponente non è legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato").

Quanto all'asserita tempestività dell'opposizione, questo giudice ritiene la stessa proposta in termini.

E' vero, infatti, che l'aggiudicazione dei beni pignorati si è verificata in data 12.2.2019 e che l'opposizione è stata proposta in data 11.2.2019, e così in un momento successivo all'ordinanza con cui è stata disposta la vendita; tuttavia, per costante giurisprudenza, "il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria" (Cass. civ. n.



8205/2013).

Nonostante la tempestività, l'opposizione va rigettata nel merito in quanto infondata.

Nel pignoramento mobiliare presso il debitore opera, *ex art. 513 cpc*, la presunzione legale di proprietà dei beni mobili presenti nella sua casa o azienda o altro luogo con il quale lo stesso abbia un rapporto di fatto (*ex multis*, Cass. n. 2909/2007).

Il pignoramento nei confronti del debitore \_\_\_\_\_ è stato eseguito presso Palazzo \_\_\_\_\_ a Venezia, ove lo stesso aveva la propria sede.

La presunzione è dunque operativa e la sua efficacia non è stata scalfita dalle prove addotte dal terzo opponente. L'attrice, infatti, si è limitata a depositare una serie di fotografie, peraltro prive di data certa, dalle quali non risulta possibile evincere né che la signora \_\_\_\_\_ sia proprietaria dei beni ivi ritratti né che gli stessi corrispondano a quelli pignorati e venduti all'asta.

Quanto all'unica fattura di acquisto dimessa, si rileva che, come noto, "in tema di opposizione di terzo all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante può essere fornita anche con le fatture relative all'acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli artt. 2702 e 2704 c.c., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore al pignoramento", (così, Cass. civ. n. 3999/2006).

Nel caso di specie, nessuno dei requisiti testè ricordati è rinvenibile nel documento prodotto: si tratta di fattura priva di data certa, priva di alcuna sottoscrizione e avente genericamente ad oggetto, peraltro, la "sistemazione e verniciatura di un armadio".

Al fine di provare l'asserita proprietà dei beni esegutati, inoltre, la sig.ra \_\_\_\_\_ ha chiesto, nella seconda memoria *ex art. 183 co. VI cpc*, che fosse ammessa prova testimoniale e per interrogatorio formale su una serie di capitoli.

Ora, a parte il fatto che la capitolazione formulata risulta generica, in parte documentale e comunque irrilevante, questo giudice non può non ricordare che, ai sensi dell'art. 621 cpc, è escluso che il terzo opponente possa provare con testimoni "il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, a meno che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati rispettivamente dal terzo



e dal debitore".

Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, si ritiene non raggiunta la prova della proprietà in capo all'attrice dei beni per cui è causa.

Ogni questione non espressamente decisa è dichiarata assorbita.

Alla luce di quanto esposto, l'odierno giudicante rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra [redacted] e provvede sulle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, in base al principio secondo il quale i costi del giudizio devono gravare sulla parte soccombente.

Va rigettata la domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto non sono stati allegati elementi che consentano di procedere alla liquidazione dell'allegato pregiudizio in maniera non arbitraria.

P.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 9105/2019 R.G. promossa da

[redacted] nei confronti di [redacted] S.R.L., ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,

- - rigetta l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dalla sig.ra [redacted] ;
- - condanna la parte opponente [redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted] s.r.l., da liquidarsi in complessivi € 3.500,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.

Venezia, 30.7.2020

il Giudice

dott. Silvia Bianchi

